



**SCHEDA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CARTA D'IDENTITA'**

E' POSSIBILE OTTENERE UNA NUOVA CARTA D'IDENTITA' PRIMA DELLA SCADENZA PER VARIAZIONE DI RESIDENZA E/O DI STATO CIVILE

CIRCOLARI

SI	NO
Min. Interno 13 settembre 1974, n. 71, in CORVINO, <i>La carta d'identità</i> , Rimini, 1986, 132	Min. Interno 31 dicembre 1992, n. 24, in <i>Serv. Dem.</i> , 1993, 508 s.

PARERI

SI	NO
Pref. Reggio Calabria (anno) 1975, n. 244, in CORVINO, <i>La carta d'identità</i> , Rimini, 1986, 143 (riportando la risposta ministeriale)	

DOTTRINA

SI	NO
CORVINO, <i>La carta d'identità</i> , Rimini, 1986, 42 REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1987, 375	CORVINO, <i>Considerazioni sulle ultime disposizioni ministeriali in tema di rilascio carte d'identità</i> , in <i>Serv. Dem.</i> , 1993, 1040 s.

REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1989, 365	SCOLARO, <i>Il rilascio della carta d'identità e le ultime indicazioni ministeriali</i> , in <i>Serv. Dem.</i> , 1993, 1047 s.
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 20 giugno 2004)	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1993, 992
REDAZIONE, <i>Il rilascio della carta d'identità</i> , in <i>Semplice</i> , 2006, n. 5	REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i> , 1995, 621
REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 3 settembre 2008)	

OSSERVAZIONI

Secondo Min. Interno 31.12.1992, n. 24, poiché “il legislatore non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di un nuovo documento nel caso di variazione di quei dati che nulla hanno a che fare con l’identificazione della persona” (argomentando ex art. 291 del regolamento del T.U.L.P.S., che “prevede l’emissione del duplicato della carta d’identità nella sola ipotesi di smarrimento della stessa, ipotesi cui si possono equiparare quella della sottrazione furtiva e del deterioramento”), ne deriva che la suddetta funzione di identificazione non è *alterata* dal “cambio della residenza, della professione, dello stato civile, ed è quindi del tutto superfluo, in tali casi, rinnovare la carta d’identità”. Peraltro, sulla *assoluta superfluità* del rinnovo nell’ipotesi di variazione di residenza e/o di stato civile [ma una chiave di lettura meno *radicale* potrebbe essere offerta, probabilmente, dal tenore dei quesiti proposti, ovvero “se appaia *assolutamente necessario* procedere ad un nuovo rilascio della carta d’identità, allorquando sia cambiata la residenza, la professione e lo stato civile” (corsivo nostro)], nutriamo non pochi dubbi, soprattutto dopo la *rivitalizzazione* dell’istituto della documentazione mediante (semplice) esibizione, operata dall’art. 3, comma 1, della l. 127/1997 (cfr., ora, l’art. 45, 1° comma, del TU 445/2000, *ante*, gli artt. 5 e 6 della l. 15/1968), a maggior ragione qualora si concordi con quella parte della dottrina che evidenzia come, in sede di richiesta della pubblicazione matrimoniale, la residenza possa essere provata con un documento di riconoscimento. A nostro parere, l’interessato ha il diritto – ma non l’obbligo – di rinnovare la carta d’identità.

Di più. Pur nello spirito della *semplificazione amministrativa*, la norma ex art. 45, comma 1, 2 periodo, si dimostra *pericolosa*: il documento di identità *trascende* – quasi d’ufficio – la funzione di identificazione, per comprovare i dati relativi alla residenza, allo stato civile, ecc., ivi contenuti; in tal modo, si *obbliga* l’interessato ad aggiornare comunque la carta d’identità a seguito – ad esempio – della variazione dei residenza: esattamente il contrario di ciò che dispone (o suggerisce?) la richiamata circolare ministeriale

